



COMUNE DI MEOLO

(Provincia di Venezia)

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*L.R. 6 aprile 2001 n. 10 e s.m.i.
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633
D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028
D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113
L.R. 25 luglio 2008 n. 7 e s.m.i.
D. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010
Intesa Stato - Regioni del 05.7.2012
D.G.R. 18 giugno 2013 n. 986*

*Redatto in collaborazione con le rappresentanze provinciali di
ADICONSUM, ANVA CONFESERCENTI e FIVA CONFCOMMERCIO*

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 dell'11.3.2010. Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 27.11.2010, con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 17.9.2012 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.4.2015

INDICE

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto ed inquadramento normativo	4
Definizioni	4

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Art. 1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche	7
Art. 2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante	7
Art. 3. Modalità di tenuta e consultazione delle planimetrie del mercato	7

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni	8
Art. 5 – Autorizzazione con posteggio	8
Art. 6 - Produttori agricoli	9
Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione	9

CAPO II – IL MERCATO SETTIMANALE

Art. 8 – Giornata di svolgimento	10
Art. 9 – Orari di svolgimento	10
Art. 10 - Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita	11
Art. 11 – Circolazione veicolare nell'area del mercato	12
Art. 12 – Gestione del mercato	12
Art. 13 – Registro della presenze	12
Art. 14 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o di spostamento del mercato	13

CAPO III – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI, RINNOVI E RINUNCE

Art. 15 - Concessione decennale dei posteggi, rinnovi e rinunce. Soppressioni di posteggi e "piazze morte"	13
Art. 16 – Assegnazione temporanea dei posteggi	14

CAPO IV – NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 17 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere: durata e rinuncia	15
Art. 18 – Tributi per l'occupazione del posteggio	15
Art. 19 – Decadenza dalla concessione del posteggio	16
Art. 20 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	16
Art. 21 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi	16

CAPO V – POSTEGGI ISOLATI

Art. 22 - Localizzazione e configurazione dei posteggi isolati	17
Art. 23 – Piazze morte temporanee	17

CAPO VI – FIERE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 24 - Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie	17
Art. 25 – Registro delle presenze	18
Art. 26 - Norme in materia di funzionamento delle attività commerciali in occasione di fiere, sagre e simili occasioni di concorso di folla	18
Art. 27 – Modalità di presentazione delle domande	19
Art. 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	19
Art. 29 – Graduatorie	20
Art. 30 – Mercati straordinari	20

PARTE III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 31 – Autorizzazioni al commercio in forma itinerante	21
Art. 32 – Zone vietate	21
Art. 33 – Zone consentite e modalità di vendita	21
Art. 34 – Rappresentazione cartografica	22
Art. 35 – Vendite a domicilio	22
Art. 36 – Determinazione degli orari	22

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Subingresso nella gestione o nella titolarità dell'autorizzazione	22
Art. 38 – Imprenditori agricoli	23
Art. 39 - Attività di enti e associazioni senza fini di lucro; manifestazioni in spazi o strutture fieristiche private	24
Art. 40 - Disposizioni igienico - sanitarie, tributarie ed altre normative di rinvio	24
Art. 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie a sanzioni pecuniarie	24
Art. 42 – Decadenza delle concessioni e revoca delle autorizzazioni	25
Art. 43 – Sanzioni applicabili agli operatori non professionali	26
Art. 44 – Abrogazione di precedenti disposizioni	26

SCHEDA DEL MERCATO

27

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

PREMESSE – OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto ed inquadramento normativo

Il **Piano comunale del commercio su aree pubbliche** è adottato ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 e s.m.i. e dei relativi criteri applicativi, adottati con deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 - così come modificata dalla D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113 e da ultimo dalla DGR 18 giugno 2013 n. 986 - tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. E' adottato altresì ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008 n. 7 e s.m.i. Ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Sul presente Regolamento è stato acquisito il preventivo parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il loro parere verrà richiesto dal Comune anche in caso di successive modifiche o integrazioni al presente regolamento.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

- a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
- b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere;**
- c) **Parte III - Regolamento per la disciplina del commercio itinerante;**
- d) **Parte IV – Disposizioni finali**

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche (comprese quelle demaniali) o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali (compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio) ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;

- f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno, con un minimo di trenta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, o dal Comune in cui si intende avviare l'attività - o di sede legale in caso di società o cooperative - per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione;
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche, delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per gli imprenditori agricoli;
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale;
- u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

w) per **imprenditori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
- **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE PRIMA

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Art. 1 - Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio attualmente viene esercitata nel MERCATO MAGGIORE di MEOLO.
Ubicazione: Piazza martiri della libertà, Via Pio X, Piazzetta Berre - l'etang. La relativa planimetria è allegata sub A).
Giornata di svolgimento: mercoledì mattina
2. Riguardo alla tipologia della struttura, si tratta di posteggi su area scoperta. Il mercato si classifica come "mercato su strada" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) dell'O.M. sanità 3.4.2002. Ai sensi della L.R. 10/2001, si tratta di un mercato maggiore, essendo composto da 28 posteggi. Il Consiglio comunale prende atto della sua esistenza da tempo immemorabile.
3. Il mercato è annuale. La superficie complessiva dell'area mercatale è di mq. 1.336,00 ed è così suddivisa:

Posteggi settore alimentare: n. 7	Superficie totale: mq. 354,50
Posteggi settore non alimentare: n. 17	Superficie totale: mq. 841,50
Posteggi per imprenditori agricoli: n. 4	Superficie totale: mq. 140,00
Posteggi complessivi n. 28	Superficie totale di vendita: mq. 1.336
4. Non sono istituiti posteggi isolati.

Art. 2 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante non è vietato in alcuna parte del territorio comunale. La Giunta comunale, qualora sopravvengano particolari esigenze attinenti la sicurezza stradale ed il decoro urbano, individuerà con proprio provvedimento le aree in cui vietare tale forma di esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 3 - Modalità di tenuta e consultazione delle planimetrie del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale delle planimetrie delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica, con l'indicazione dei posteggi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione di posteggio, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Copia delle planimetrie del mercato è depositata presso il Comando di Polizia locale, per quanto di competenza. Altra copia è inviata all'A.S.L. – dipartimento di prevenzione (Servizio di igiene e sanità pubblica) competente per territorio.
3. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio commercio provvede all'aggiornamento della documentazione e ne dà comunicazione alla Regione, all'Ufficio di Polizia locale e, per quanto di competenza, all'A.S.L. nonché alle associazioni di categoria.

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione, che viene rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite, cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

3. Le autorizzazioni sono distinte in:

- **tipo A:** rilasciata dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciata da un comune veneto essa abilita:

- all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
- all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione Veneto;

- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione Veneto;

- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;

Il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere.

- **tipo B:** rilasciata dal Comune in cui si intende avviare l'attività – in caso di ditta individuale - o di sede legale - in caso di società o cooperative - agli operatori itineranti. Essa abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;

- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;

- all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;

- alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

- **autorizzazione a partecipare alle fiere:** rilasciata dal Comune sede della fiera. Essa non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114.

5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3, del D. Lgs. 114/1998.

6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, fatto salvo quanto previsto per gli hobbisti nelle manifestazioni straordinarie.

Art. 5 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione

del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

2. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

3. Ferma restando la competenza del Consiglio comunale in ordine al trasferimento in via permanente del mercato, il Sindaco, in caso di necessità o per preminenti motivi di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, può disporre il suo provvisorio spostamento, totale o parziale. Inoltre, per motivi di sicurezza o di igiene (in particolare, relativi all'esigenza di collegare talune attività ai servizi in rete), il Sindaco può disporre la rilocalizzazione di singoli posteggi all'interno dell'area di mercato e/o il trasferimento permanente di singoli posteggi anche al di fuori della stessa, purché in posizioni contigue.

4. I posteggi, di regola, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora un operatore sia titolare di un posteggio insufficiente a tale scopo, potrà richiedere un ampliamento fino alle dimensioni strettamente necessarie per la collocazione di un veicolo attrezzato, salvi i diritti degli altri operatori, oppure, se possibile, il trasferimento.

5. Ferma restando la superficie complessiva ed il numero dei posteggi, il competente responsabile di servizio, nel rispetto dei diritti acquisiti, può disporre, a fini di razionalizzazione, spostamenti di superficie da un posteggio all'altro onde tendere ad un'uniformità delle dimensioni dei posteggi, qualora diverse dimensioni non risultino giustificate da particolari tipologie di vendita.

6. Gli ampliamenti e gli spostamenti di superfici di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono disposti con provvedimento del responsabile del servizio. Ulteriori variazioni costituiscono modifica al Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 6 – Imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, previo invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.

2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di € 160.000,00 per le ditte individuali e di € 4.000.000,00 per le società, del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

5. Nei posteggi riservati agli imprenditori agricoli non è consentita la vendita, nemmeno in via temporanea (ossia come "spuntista") da parte di operatori commerciali, sia del settore alimentare che del settore non alimentare.

Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 come integrate con la DGR1902/01 e successive modifiche.

2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato, può aver luogo solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
5. Il subentro nell'attività deve assicurare la continuità del medesimo settore merceologico. Qualora non fosse possibile, trascorso un anno dalla cessazione, il posteggio sarà destinato ad altro settore merceologico.

CAPO II – IL MERCATO SETTIMANALE

Art. 8 - Giornata di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nella mattinata del giorno di mercoledì.
2. Se il mercoledì è festivo, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al martedì o posticipato al giovedì, sentiti in merito gli operatori, oppure potrà essere effettuato in deroga – nella medesima giornata – come da calendario di cui all'art. 8, c. 3 della L.R. n. 10/2001.
3. In casi particolari, nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi all'interno dell'area mercatale, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento del mercato o un diverso luogo.
4. Il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, può disporre la sospensione, totale o parziale, in via temporanea.

Art. 9 - Orari di svolgimento

1. I titolari di posteggio non possono installare il proprio banco prima delle ore 7.00, fermo restando che l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,30. L'installazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 08,30 e lo sgombero entro le ore 14,00 in modo che, a tale ora, l'intera area mercatale risulti sgombra e possa esserne ripristinato l'uso non commerciale.
2. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità. In tal caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
3. Il Sindaco può introdurre, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato, motivate da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato.

Art. 10 - Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi contemporaneamente. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, entro i limiti di tipologia merceologica previsti per il posteggio stesso, salvo il rispetto di esigenze igienico - sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente individuato in planimetria. I posteggi fronteggianti devono essere posti a distanza adeguata, ai fini di non intralciare il passaggio pedonale e di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e, se affiancati, devono essere separati l'uno dall'altro di almeno m. 0,50 di distanza. Gli operatori devono rispettare gli orari del mercato ed esibire il titolo autorizzatorio su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. Il posteggio assegnato, compreso il mezzo di trasporto, dovrà essere sistemato in maniera tale da essere allineato sul fronte con tutti gli altri. Sul retro esso dovrà lasciare uno spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni.
4. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni, di negozi o altri edifici e luoghi di privata attività. Deve essere garantito il rispetto degli edifici o luoghi di particolare interesse architettonico o di prestigio.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre ml. 1.00 dalla verticale del limite di allineamento risultante dalla planimetria dell'area mercatale. La merce non può essere collocata oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se sistemata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo. Le tende non devono in nessun modo creare disagi agli altri operatori o causare intralcio alla viabilità ed al passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.
6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura, con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tener conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, devono avere altezza non inferiore a ml. 2.00.
8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
9. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità previste dal servizio raccolta rifiuti. Agli operatori è vietato danneggiare la sede stradale e le altre aree di uso pubblico, gli elementi di arredo ed il patrimonio arboreo.
10. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
11. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di CD e similari solo agli operatori che vendono tale merce, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte. I prodotti esposti per la vendita devono indicare chiaramente il prezzo di

vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, come previsto dall'art. 14 del D lgs 114/98; agli imprenditori agricoli si applica altresì l'art. 39, comma 2, del presente Regolamento.

12. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché tutti gli obblighi verso la Pubblica Amministrazione previsti dal regolamento comunale relativo alla TOSAP.
13. E' vietato danneggiare in qualsiasi modo la pavimentazione delle piazze, la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essi appartengono. Qualora il commerciante avesse la necessità di ancorare a terra il banco o i tendaggi, dovrà utilizzare elementi amovibili e che, in ogni caso, non producano danni di alcun genere alle pavimentazioni. Eventuali danni saranno riparati a spese di chi li ha provocati.
14. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilite dal TULPS, dal Regolamento comunale di Igiene e Sanità, dall'O.M. Sanità datata 3.4.2002 e da ogni altra disposizione in materia.

Art. 11 - Circolazione veicolare nell'area di mercato

1. La circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato è disciplinata con apposita Ordinanza del Comandante della Polizia locale.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato, come indicato nell'art. 11, comma 7.

Art. 12 - Gestione del mercato

1. Il mercato settimanale di Meolo è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. L'autorità comunale ha facoltà di emanare le Ordinanze necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza commerciale provvede la Polizia locale, eventualmente in collaborazione con altre forze di polizia del territorio.
4. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l'azienda U.S.L. territorialmente competente.

Art. 13 - Registro delle presenze

La Polizia locale redige ed aggiorna il registro delle presenze e delle assenze di tutti gli operatori, sia titolari di concessione di posteggio che assegnatari temporanei.

Art. 14 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o di spostamento del mercato

1. Nel caso in cui si rendessero liberi dei posteggi o se ne istituissero di nuovi a seguito di ampliamento del mercato, compatibilmente con la disponibilità di superficie, sono salvaguardate le esigenze dei precedenti assegnatari di posteggi appartenenti alla stessa categoria merceologica.
2. L'Autorità comunale comunica agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà trasferito, in tutto o in parte, il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi ovvero, in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa, risultante dall'iscrizione al R.E.A..
3. In caso di trasferimento parziale, hanno titolo a formulare preferenze circa la ricollocazione solo i titolari di posteggio coinvolti nel trasferimento.
4. Concluse le operazioni di riassegnazione di cui ai precedenti commi, i posteggi disponibili saranno messi a bando ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/2001 e s.m.i..

CAPO III - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI, RINNOVI E RINUNCE

Art. 15 - Concessione decennale dei posteggi, rinnovi e rinunce. Soppressioni di posteggi e "piazze morte"

1. In materia di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche con posteggio di cui all'art. 28 del D. lgs. 114/98 e all'art. 3 della L.R. 10/01, nonché di concessione dei posteggi ai soggetti autorizzabili all'esercizio dell'attività, tanto nel mercato settimanale che sui posteggi isolati, si applicano le disposizioni vigenti, contenute, in particolare, nel D. lgs. 59/2010, nell'Intesa Stato - Regioni del 05.7.2012 e nella parte II dell'allegato alla D.G.R. 18.6.2013 n. 986, da intendersi integralmente richiamata. In particolare, ai sensi del punto 2, lett. a), dei "Criteri di selezione" della DGR 986/2013, ai fini dell'assegnazione di posteggi liberi o divenuti tali per qualunque ragione, nel caso di pluralità di domande concorrenti si applica il criterio di priorità della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.
2. La concessione del posteggio è inserita nell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 28, lett. A) del D. lgs. 114/98 o allegata alla medesima.
3. I posteggi nel mercato o i posteggi isolati riservati agli imprenditori agricoli vengono concessi in via prioritaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della L.R. n. 7/2008, ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale (come definita all'art. 2 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 14); in subordine, agli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle

imprese, che effettuino la vendita dei prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 228/01. secondo le stesse procedure previste per gli esercenti il commercio su aree pubbliche. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, le graduatorie saranno redatte in base al criterio dell'anzianità dell'impresa agricola, ossia dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alle selezioni che saranno indette. La concessione del posteggio può essere trasferita solo con l'insieme dell'azienda agricola.

4. Contestualmente al rilascio di una nuova concessione di posteggio a seguito di partecipazione a specifico bando di concorso pubblico, le presenze maturate in qualità di precario precedentemente al rilascio della concessione medesima vengono a decadere e non possono più essere fatte valere, in caso di successiva rinuncia al posteggio, per l'assegnazione – nelle singole giornate di mercato - di posteggi non assegnati o comunque non occupati.
5. Qualora il Comune, in ogni tempo, sopprima posteggi nel mercato o “piazze morte”, ai sensi della parte III, punto 2, dei Criteri approvati con DGRV n. 1902/2001 e ss. mm. e ii., individuerà, per quanto possibile, sino alla scadenza decennale della concessione, un altro posteggio (anche provvisorio) nel territorio comunale.

Art. 16 - Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dal presente regolamento (8.30) non potranno più accedere alle operazioni della giornata e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. Se il ritardo, imputabile a cause di forza maggiore, è comunicato dal titolare del posteggio alla Polizia locale prima delle ore 8,30, il posteggio sarà mantenuto libero fino alle ore 9,00.
2. I posteggi che risultino liberi all'ora di cui al primo comma sono assegnati per quel giorno ai sensi dell'art. 6 della parte III dell'allegato alla D.G.R. Veneto n. 1902/01 e s.m.i., con esclusione di quelli in cui si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del concessionario.
3. Alle assegnazioni dei posteggi che risultino liberi dopo le ore 8,30 provvede la Polizia locale.
4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, permane il divieto di vendita dei prodotti alimentari in posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa e di divieto di vendita, da parte di commercianti, nei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.
5. Il procedimento di selezione ed assegnazione è detto “spunta”. L'assegnazione viene effettuata in favore degli aventi titolo che siano presenti alla spunta sulla base dei seguenti criteri di priorità, fatto salvo quanto previsto in materia di tasse sulle occupazione di suolo pubblico:
 - A. per l'assegnazione provvisoria dei posteggi non agricoli:
 1. titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 2. tra questi la preferenza è data a coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;
 3. in caso di parità la preferenza è data a chi vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro delle imprese presso la CCIAA, ai sensi della parte III, art.6, commi 4 e 6 bis dei criteri approvati con DGRV 1902/01 e s.m.i..

B. per l'assegnazione provvisoria dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli:

1. la preferenza è data a coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;
2. tra questi la preferenza è data a chi vanta la maggiore anzianità nell'attività di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 59/63 o presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 o dell'art. 4 del D. lgs. 228/01; in subordine, la preferenza è accordata a chi vanta maggiore anzianità di attività di iscrizione allo SCAU.

Sono esclusi dalla "spunta" gli operatori che non abbiano provveduto al pagamento della tassa occupazione per i posteggi loro eventualmente assegnati in via precaria nei precedenti giorni di mercato.

6. Ai sensi del calcolo del punteggio spettante a ciascun operatore, è attribuito un punto unicamente per una delle due seguenti fattispecie:
 - per ogni giornata di attività;
 - per aver presenziato alla "spunta" e non aver ottenuto l'assegnazione del posteggio per cause non dipendenti dalla volontà dell'operatore.
7. Semestralmente, con apposito provvedimento del responsabile del Servizio Commercio, viene approvata la graduatoria cui si farà riferimento per le assegnazioni nel semestre successivo. Gli operatori che non siano mai risultati presenti nel corso dell'ultimo biennio vengono esclusi dalla graduatoria. Gli aventi titolo non presenti sono ammessi alla spunta solo in mancanza di ditte iscritte in graduatoria.

CAPO IV - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 17 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere: durata e rinuncia

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, salvo rinuncia da parte del titolare. Non è consentito dalla legge il suo rinnovo automatico.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia al posteggio deve essere presentata da questi contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 18 – Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto all'ufficio competente o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

3. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 19 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:

- Nell'ambito di un mercato, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
- Nell'ambito di una fiera, in caso di assenza per due volte consecutive alla stessa fiera.

2. In caso di società, le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.

4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.

5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.

6. Sono inoltre causa di decadenza della concessione quelle previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza della concessione del posteggio assegnato a tale titolo.

Art. 20 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 43.

3. La soppressione è sempre deliberata dal Consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.

Art. 21 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al

pagamento nei termini ivi previsti, salvo che, a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge, non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.

2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO V - POSTEGGI ISOLATI

Art. 22 - Localizzazione e configurazione dei posteggi isolati.

Non sono previsti posteggi isolati o "piazze morte", permanenti o stagionali, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D. lgs 114/98. Il Consiglio comunale autorizza la Giunta comunale, qualora in futuro ne ravvisasse l'opportunità per assicurare un migliore servizio alla popolazione, a provvedere con proprio provvedimento alla loro istituzione e disciplina.

Art. 23 - Posteggi temporanei

1. In occasione della ricorrenza dei defunti il Responsabile del servizio Commercio può autorizzare, in via temporanea e per un periodo limitato, l'installazione, nei pressi dell'ingresso del cimitero, di un posteggio di superficie massima di mq. 20 per la vendita di fiori e piante. La richiesta di concessione temporanea dovrà essere presentata entro il 27 ottobre di ogni anno. In caso di più richieste, il posteggio verrà assegnato a turnazione.
2. In prossimità di locali di intrattenimento, svago o spettacolo, ivi compresi i luoghi di manifestazioni sportive, che restino aperti nelle ore notturne o in altri orari particolari, qualora non vi siano nelle vicinanze pubblici esercizi con orari di apertura compatibili, l'Autorità comunale può consentire, in via temporanea e per periodi limitati ai soli giorni di attività di detti locali, l'installazione su aree pubbliche, o il cui uso a tale scopo sia comunque consentito dai proprietari, di banchi o autoservizi di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (anche temporanee) per la somministrazione di alimenti e bevande (superalcoolici esclusi).
3. Gli orari sono stabiliti dall'Autorità Comunale in rapporto a quelle dei locali di intrattenimento, svago o spettacolo, presso i quali i banchi o gli autoservizi si situano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orari dei pubblici esercizi.

CAPO VI - FIERE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 24 - Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie

1. Ai sensi della parte III, art. 9 bis, comma 4, dei Criteri approvati con DGRV n. 1902/01 e ss. mm. e ii., in occasione di manifestazioni straordinarie di carattere civile, religioso o culturale, quali sagre, festività patronali, commemorazioni, meeting e competizioni sportive o simili circostanze caratterizzate da notevole concorso di folla, per finalità prioritariamente diverse da quelle commerciali ed aventi carattere occasionale o comunque cadenza non inferiore all'annuale (quali le festività dei Santi Patroni del capoluogo o delle frazioni) il Comune può, con ordinanza sindacale, individuare spazi per lo svolgimento di modeste attività di commercio su aree pubbliche o d'uso pubblico, aventi carattere integrativo e complementare rispetto all'oggetto principale della manifestazione. Il Sindaco

definisce, altresì, con propria ordinanza, la durata e gli orari di svolgimento di dette attività di commercio e dispone le eventuali deroghe per le giornate festive, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della LR 6.4.2001 n. 10.

2. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1, il Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 6.4.01 n. 10, può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la sola durata della manifestazione, come precisato nel successivo art. 27. Nelle predette occasioni, il Comune può individuare anche aree per la vendita di oggetti di antiquariato, cose vecchie e/o usate, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione.
3. In merito alle modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita, si applicano le disposizioni del Capo II della parte II del presente regolamento, per quanto applicabili.

Art. 25 - Registro delle presenze

Per ogni fiera, sagra o altra occasione di concorso di folla avente carattere di ciclicità o in occasione delle quali si svolgano anche attività di commercio su aree pubbliche, il servizio di vigilanza della Polizia locale redige ed aggiorna il registro delle presenze e le assenze di tutti gli operatori eventualmente avvalendosi del soggetto incaricato dell'organizzazione complessiva della fiera o sagra.

Art. 26 - Norme in materia di funzionamento delle attività commerciali in occasione di fiere, sagre e simili occasioni di concorso di folla

1. Le attività commerciali su aree pubbliche di cui al presente capo sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e la prestazione dei servizi relativi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione da approvarsi con atto di Giunta. In particolare, quando, in collaborazione con soggetti terzi (Pro Loco, società fieristiche, associazioni di operatori commerciali, ecc.), si intendano organizzare feste ed iniziative promozionali comportanti anche attività di commercio su aree pubbliche, il Comune approva un apposito programma indicante: le finalità, le specializzazioni merceologiche interessate, l'individuazione delle aree, le modalità di organizzazione delle aree di vendita e di allestimento delle eventuali attrezzature, i contenuti della convenzione da stipulare con gli eventuali proponenti ed organizzatori dell'iniziativa.
2. Resta fermo il potere provvedimentale del Comune in materia di polizia locale, viabilità, occupazione di aree pubbliche; la concessione di suolo pubblico può essere unica, rilasciata in favore degli organizzatori, per tutta l'area necessaria, dovendo comunque i singoli operatori essere in possesso dei necessari requisiti di legge.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'attività di commercio su aree pubbliche prevista in occasione della fiera, salvo deroghe da precisare nell'ordinanza di cui all'art. 16. in caso di mancata permanenza sino ai termini previsti, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti. Gli operatori non professionali devono essere costantemente personalmente presenti, salvo brevi assenze.
4. Per quanto riguarda la modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita si fa riferimento alle norme di cui al Capo II del presente regolamento, per quanto applicabili.

Art. 27 - Modalità di presentazione delle domande

1. Per poter partecipare alle manifestazioni di cui al presente Capo, gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Comune dalla quale risulti il titolo di partecipazione (titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, ditta già iscritta al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D. lgs 114/98, operatore non professionale, imprenditore agricolo).
2. Ai sensi di Legge le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Comune almeno 45 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni stesse.
3. Delle domande pervenute successivamente si terrà conto compatibilmente con la residua disponibilità di posteggi nel rispetto del termine previsto dal successivo art. 22. I posteggi che eventualmente rimangano disponibili, potranno essere assegnati col metodo della "spunta".
4. Alla richiesta va allegata, per ciascuna categoria di operatori, la seguente documentazione:
 - a) Commercianti professionisti: copia autenticata dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio (o dichiarazione sostitutiva);
 - b) Operatori iscritti al registro imprese: copia autenticata del certificato di iscrizione (o dichiarazione sostitutiva) e autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D lgs 31.3.98 n. 114.
 - c) Operatori non professionali: copia del tesserino di riconoscimento di cui alla lettera B dell'allegato alla DGR Veneto 9.11.2001 n. 2956, nonché la descrizione dei beni da porre in vendita. Ai fini dell'istanza, la descrizione può essere formulata in termini sintetici, mentre l'elenco di cui al punto I, lettera B del citato allegato alla DGR Veneto deve essere presentato, unitamente al tesserino, agli organi comunali di controllo e vigilanza sulle attività mercatali;
 - d) Imprenditori agricoli: documentazione ed istanza di cui al comma 4 dell'art. 4 del D lgs 18.5.01 n. 228, integrata con dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti di cui al comma 6 del medesimo articolo;
 - e) Indicazione della superficie necessaria e della struttura utilizzata.
5. Per la vendita di oggetti di antiquariato dovrà essere altresì resa la dichiarazione ai sensi degli art. 126 e 128 del TULPS 242 e 247 del R.D. n.635 del 06.05.1940 e art. 18 e 19 del D.P.R. 616/77.
6. L'autorizzazione alla partecipazione viene rilasciata dal Responsabile del servizio Commercio ed Attività produttive, previa verifica dei presupposti di legge, mediante atto di concessione del posteggio. Alle ditte già iscritte al registro imprese, non titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il Comune rilascia, unitamente alla concessione del posteggio, autorizzazione temporanea di commercio su aree pubbliche, valida per la durata della manifestazione.
7. L'assegnazione del posteggio comporta l'obbligo del pagamento della Tosap e della tariffa igiene ambientale (giornaliera).

Art. 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi nelle manifestazioni di cui al presente capo è limitata al giorno o ai giorni del loro svolgimento.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato con apposita ordinanza, è considerato assente e si procede, a cura della Polizia locale (ovvero del comitato

organizzatore, concordemente al Comando P.L., al quale produrrà idoneo elenco dei partecipanti), proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, sempre che sia presente. Esaurita la graduatoria si procede all'assegnazione ad altri aventi titolo che siano presenti, secondo gli stessi criteri di priorità di cui alla graduatoria. Se l'assegnatario non può partecipare per comprovati motivi documentati, avrà diritto al rimborso delle tasse.

3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi non riservati agli imprenditori agricoli è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - Più alto numero di presenze nella Fiera, indipendentemente dal tipo di autorizzazione;
 - Maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche o, in subordine, maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA) ai sensi della parte III, art. 6, commi 4 e 6 bis dei criteri approvati con DGRV 1902/01 e ss. mm ii. (per gli operatori non professionali: maggior anzianità nell'attività di vendita documentata);
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è formulata in base ai criteri di priorità:
 - Più alto numero di presenze nella manifestazione;
 - Maggiore anzianità di esercizio nell'attività di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 59/63 o presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e dell'art. 4 del Dlgs 228/01; in subordine, la preferenza è accordata a chi vanta maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal REA; in ulteriore subordine, a chi vanta maggiore anzianità di iscrizione allo SCAU.

Art. 29 - Graduatorie

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi sono affisse all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle manifestazioni.
2. La mancata presenza ingiustificata per due anni produce la perdita di tutte le anzianità maturate.

Art. 30 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi o ulteriori rispetto al mercoledì può essere disposta dalla Giunta comunale, sentite le associazioni degli operatori su area pubblica e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, su proposta presentata per iscritto:
 - Da almeno la metà degli operatori del mercato;
 - Dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - Dalle associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria del mercato. L'effettuazione di un'edizione straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano obbligatoriamente gli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si

applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento del normale mercato.

PARTE III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 31 - Autorizzazioni al commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Dlgs 114/98 e dell'art. 4 della LR 10/01, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avviare l'attività per la prima volta nel Comune di Meolo, a prescindere dall'avervi la residenza: se società o cooperativa, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale sono precisati:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) possesso dei requisiti di cui all'art. 5 Dlgs 114/98;
 - d) settore o settori merceologici richiesti;
 - e) assenza di altre autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità od incompletezza.. Se l'istanza non viene integrata come richiesto entro i termini indicati, la stessa viene archiviata.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa o dalla data di avvenuta regolarizzazione della domanda stessa.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

Art. 32 - Zone vietate

Ai sensi del vigente codice della strada l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante potrà essere vietato lungo alcune strade, individuate con apposita Ordinanza sindacale.

Art. 33 - Zone consentite e modalità di vendita

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nelle zone non comprese nel precedente art. 33, sempre che l'attività avvenga in aree sufficientemente illuminate, lontano da curve, intersezioni, dossi e in qualunque situazione di scarsa visibilità connessa a fattori di carattere meteorologico ed ambientale e con esclusione delle aree ove le norme del vigente Codice della Strada non consentano la sosta, la fermata e lo svolgimento di tali attività.

2. Le vendite devono essere effettuate nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4, commi 3 e 4 della LR 10/01 e delle disposizioni disciplinanti la circolazione stradale.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

Art. 34 - Rappresentazione cartografica.

1. Presso la Polizia locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
2. Copia di tale rappresentazione cartografica è depositata presso l'Ufficio Commercio.

Art. 35 - Vendite a domicilio.

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 36 - Determinazione degli orari.

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 1 – lett. c, e 13 della LR 6.4.2001 n.10, nonché dell'art.50, comma 7, del D. lgs 18.8.2000 n. 267, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio è stabilita dal Sindaco, in modo da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Subingresso nella gestione o nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa (e dell'eventuale concessione di posteggio) al soggetto subentrante nella gestione dell'attività, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di legge.
2. Il trasferimento dell'azienda, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente in materia di successioni. Sono fatte salve le facilitazioni per le piccole imprese ai sensi dell'art. 6, comma 7 della LR 10/01.
3. In caso di cessione, locazione, conferimento dell'azienda o trasformazione della configurazione giuridica dell'azienda stessa, ne va data al Comune comunicazione preventiva o almeno contestuale. Il subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda, con la presentazione della predetta comunicazione al Comune, richiede l'intestazione (subingresso) a proprio nome dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e dell'eventuale concessione di posteggio. Egli, se in possesso dei requisiti di legge, può proseguire l'attività del dante causa, a condizione che abbia presentato la predetta comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti di legge

per l'esercizio dell'attività stessa, nell'attesa del formale rilascio della volturazione dell'autorizzazione/concessione. Il subentrante decade dal diritto al subingresso qualora non inizi l'attività entro i termini di legge o regolamento.

4. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 5 del D. lgs 114/98, non può esercitare l'attività e decade dal diritto al subingresso nell'autorizzazione/concessione qualora non sia in condizione, dandone previa comunicazione al Comune, di riprendere l'attività entro i termini previsti dal comma precedente; ciò vale anche nel caso di reintestazione al proprietario dei titoli autorizzatori a seguito di cessata gestione dell'azienda da parte di un altro soggetto (in base al contratto di affitto o comodato d'azienda o altri contratti aventi l'effetto di operare il trasferimento temporaneo della titolarità della gestione). La revoca/decadenza delle autorizzazioni/concessioni comminata al gestore comporta anche il venir meno del diritto del proprietario dell'azienda a richiederne la reintestazione.
5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D lgs 114/98, ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa a condizione che abbia presentato comunicazione di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade dal diritto al subingresso e dalla facoltà di proseguire provvisoriamente l'attività qualora, entro sei mesi dall'acquisizione dell'azienda del *de cuius*, non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, di cui al citato art. 5 del D lgs 114/98, oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
6. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità del cedente, nonché nelle autorizzazioni/concessioni di cui il medesimo sia titolare nell'ambito del Comune di Meolo.

Art. 38 - Imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti al registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche previo invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D. lgs 228/01. Per la vendita con utilizzo di posteggio è necessaria, comunque, la concessione comunale del medesimo, secondo le disposizioni del presente regolamento. Copia della comunicazione, con la prova dell'avvenuto invio, deve essere conservata dall'operatore ed esibita in caso di richiesta da parte del personale di vigilanza.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti non provenienti dalla propria azienda. Per mantenere, ai fini commerciali, la qualifica di imprenditore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare, per anno solare, gli importi indicati all'art. 4, comma 8 del D. lgs 228/01. La superficie espositiva dei prodotti di terzi deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti della propria azienda.
3. L'attività dell'imprenditore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Per l'attività dell'imprenditore agricolo effettuata su posteggio si fa rinvio alla normativa relativa contenuta nei capi che precedono.

Art. 39 - Attività di enti e associazioni senza fini di lucro; manifestazioni in spazi o strutture fieristiche private

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle attività di vendita esercitata da Enti o Associazioni senza fini di lucro. Gli Enti ed Associazioni, se non già noti all'Amministrazione, presentano, unitamente alle istanze/comunicazioni, lo statuto o l'atto costitutivo. Sono invece soggette soltanto alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche le pure attività di promozione o raccolta fondi svolte dagli stessi soggetti.
2. Il presente Regolamento non si applica alle manifestazioni organizzate da Enti o soggetti privati in spazi diversi dalle aree pubbliche o in strutture apposite di cui i medesimi abbiano la disponibilità, regolate dalla L.R. 11/2002 e dalle specifiche norme vigenti in materia, fermi restando i poteri autorizzatori di vigilanza e disciplina spettanti in materia alle autorità comunali, in base alle normative vigenti.

Art. 40 - Rinvio a disposizioni igienico – sanitarie e tributarie

1. Tutte le attività di commercio di cui al presente regolamento sono tenute al rispetto delle norme igienico - sanitarie loro applicabili, in rapporto al tipo di merci poste in vendita e ai mezzi utilizzati per il trasporto e la vendita delle stesse. Si richiamano in proposito, oltre alle disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene e sanità, le disposizioni contenute nelle seguenti normative sovraordinate:
 - O.M. Sanità 3.4.2002 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" (quando ne sarà disposta l'effettiva entrata in vigore);
 - DPR 26.3.1980 n. 327 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto", art. 37 e 42;
 - Capitolo III dell'allegato al D. lgs 26.5.1997 n. 155 (Requisiti per i locali mobili o temporanei ecc.);
2. In materia di occupazione di aree e spazi pubblici per attività commerciali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e nel Regolamento Comunale relativo alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), nonché le norme vigenti in materia tributaria.

Art. 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 29 del D. lgs 31.3.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o in area diversa da quella prevista dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, comma 10 della stessa Legge.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, chiunque violi le disposizioni circa l'ampiezza complessiva delle aree mercatali, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro ampiezza, le tipologie merceologiche ammesse, le aree escluse dall'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

3. Chiunque non rispetta le altre prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze o provvedimenti in esso previsti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,00 a Euro 306,00.
4. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689.
6. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/91, per le violazioni di cui ai commi precedenti è il Sindaco di Meolo o suo delegato, qualora la violazione abbia avuto luogo nel territorio comunale.
7. L'Autorità comunale, nei casi particolarmente gravi di violazione delle norme sopra richiamate (in particolare quando siano stati messi in pericolo la pubblica incolumità, l'ambiente, l'igiene e la salute pubblica), nonché nei casi di recidiva, dispone la sospensione dell'attività nel Comune e della concessione del posteggio per un massimo di 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. Qualora la prosecuzione dell'attività possa rischiare di causare inconvenienti di carattere igienico - sanitario o di sicurezza pubblica, l'attività stessa è comunque sospesa sino all'eliminazione delle cause del rischio.
8. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - Il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - La vendita di prodotti di tipologia diversa da quella specificamente autorizzata in particolari posteggi.
9. In caso di mancato versamento delle somme dovute per i tributi comunali relativi al posteggio, la sospensione dura sino alla regolarizzazione dei pagamenti; la sospensione in parola si computa ai fini del calcolo delle assenze che comportano la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 42 - Decadenza dalle concessioni e revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la possibile concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovate necessità, su richiesta presentata almeno 15 giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA.
 - b) Decada alla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (corrispondenti a n. 17 assenze). Nel caso di autorizzazioni stagionali o relative ad alcuni mesi o giorni della settimana, le assenze che comportano la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione sono pari ad un terzo delle presenze complessive consentite nell'anno. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, avaria del mezzo. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune almeno entro trenta giorni dell'assenza stessa.

- c) In qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga rilasciabile per cause di forza maggiore.
 - d) Si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 5, comma 2 del D. lgs 114/98
2. Per procedere alla revoca, l'ufficio comunale competente contesta per iscritto gli addebiti all'interessato, fissando un termine per l'inoltro di eventuali scritti difensivi, decorso il quale provvede all'emanazione del provvedimento finale. In caso di procedimento di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, comportando l'eventuale revoca il venir meno, per il proprietario, del diritto di reintestazione, il relativo avviso di avvio del procedimento è comunicato anche al proprietario stesso.

Art. 43 - Sanzioni applicabili agli operatori non professionali.

Relativamente alle sanzioni applicabili agli operatori non professionisti si rinvia alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 9 della L.R. 10/01.

Art. 44 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali con lo stesso in contrasto.
2. Per quanto non specificamente disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. In particolare, per quanto non espressamente disciplinato nel capo IV, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 dell'11.3.2010; modificato con delibera di Consiglio comunale n. 79 del 27.11.2010, con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 17.9.2012 e con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 29.4.2015

SCHEDA DEL MERCATO

- a) **Denominazione:** mercato settimanale di Meolo
Estremi degli atti istitutivi del mercato: di antica istituzione, esistente *ab immemorabile*
- b) **Tipologia:** MERCATO MAGGIORE
periodicità: annuale;
cadenza: settimanale;
giornata di svolgimento: mercoledì mattina;
- c) **ubicazione:** località: MEOLO
Piazza martiri della libertà, Via Pio X, Piazzetta Berre – l'etang
- d) **superficie complessiva dei posteggi:** mq 1.336,00
- e) **totale posteggi n. 28** di cui:
- n. 7 del settore merceologico alimentare, con le seguenti tipologie: 2 formaggi, latticini e salumi, 2 prodotti ittici, 3 frutta e verdura: superficie totale mq. 354,50;
 - n. 17 del settore merceologico non alimentare, di cui n. 1 destinato alla vendita di piante e fiori e n. 16 al non alimentare generico: superficie totale mq. 841,50;
 - n. 4 riservati ai produttori agricoli: superficie mq. 140,00
- f) **orari:**
- occupazione ed allestimento del posteggio: dalle ore 07,00 alle ore 08,30
 - assegnazione ai precari: dalle ore 08,30 alle ore 09,00
 - operazioni di vendita: dalle ore 07,30 alle ore 13,00
 - smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13,00 alle ore 14,00
- g) **elenco delle planimetrie allegate:**
planimetria dell'area del mercato (all. A).